

in caso di mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad una ulteriore riduzione del 10 per cento della spesa, mentre, in caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse dell'Amministrazione inadempiente sono ridotte del 8 per cento rispetto al 2009.

In via prudenziale **non si rilevano effetti** dall'attuazione delle disposizioni in quanto preferibile verificare a consuntivo l'effettiva riduzione della spesa in esito al complessivo piano di razionalizzazione cui comunque sono tenute le amministrazioni, pena sanzioni.

Commi da 6 a 8 (poli logistici Ministero del lavoro ed enti previdenziali)

Le disposizioni prevedono la stipula di convenzioni con gli enti previdenziali ai fini della razionalizzazione e realizzazione dei poli logistici integrati. I risparmi conseguiti concorrono alla realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Comma 11 (rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite)

La disposizione prevede che le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, siano riassegnate al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

Dall'applicazione della disposizione, che determinerà una corrispondente variazione in aumento di entrata e di spesa, quantificabile all'atto del versamento del citato corrispettivo, **non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica**, in quanto tali entrate vengono direttamente finalizzate alla copertura degli oneri connessi alle missioni di pace a valere sull'apposito fondo.

Comma 13 La disposizione blocca anche per il triennio 2011- 2012-2013 i trattamenti economici accessori periodicamente rivalutabili in relazione al costo della vita negli importi vigenti nell'anno 1992 (indennità bilinguismo magistrati, compensi commissioni esaminatrici di concorso, ecc.) nonché nelle misure erogate nell'anno 1996 le indennità collegate al trattamento economico di missione e di trasferimento. Per effetto della disposizione si evita una sicura maggiore spesa stimata, in via prudenziale, per il settore statale in circa 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2012-2013 ed in circa 50 milioni di euro annui per il settore non statale. Tale stima è stata effettuata applicando la variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati sulle somme quantificate in occasione del precedente blocco.

comma 14 (Utilizzo del 30% delle economie ex art. 64, comma 9, legge n. 133 del 2008)

La norma, in relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 17, circa il blocco della tornata contrattuale relativa al triennio 2010-2012, destina le economie di cui all'art. 64, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133, al ripianamento dei debiti pregressi delle istituzioni scolastiche ovvero al finanziamento delle spese per supplenze brevi e di funzionamento ivi comprese quelle per le attività di cui all'art. 78, comma 31 della legge n. 388/2000; infatti, il comma 9 del citato art. 64 destinava i predetti risparmi all'incremento delle risorse contrattuali stanziare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola, a decorrere dall'anno 2010.

L'intervento, modificando soltanto la destinazione delle risorse innanzi indicate, risulta **priva di effetti finanziari**.

Comma 15 Al fine di garantire il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti previdenziali nonché le operazioni di utilizzo delle somme relative l'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate a decreto di natura del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze.

Articolo 9 - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

Comma 1. La disposizione è diretta a contenere le spese di parte corrente relative ai redditi da lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, bloccando per gli anni 2011, 2012 e 2013 i trattamenti economici individuali previsti dai rispettivi ordinamenti al livello di quelli del 2010, fatta eccezione per gli incrementi corrispondenti all'entrata a regime delle misure dell'IVC. Tenuto conto delle altre disposizioni limitative del costo del lavoro pubblico contenute nell'articolo 9 e non disponendo, comunque, degli elementi informativi necessari a quantificare gli effetti della disposizione sulle amministrazioni non comprese nell'ambito di applicazione del dlgs. 165/2001 e successive modificazioni, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione possono essere considerati solo a consuntivo.

Comma 2 (riduzione stipendi manager pubblici)

La disposizione contiene le spese di parte corrente relative ai redditi da lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche riducendo, nella percentuale del 5 per cento, i trattamenti economici complessivi dei dipendenti superiori a 90.000 euro annui lordi e fino a 150.000 euro annui lordi, e nella percentuale del 10 per cento i trattamenti economici complessivi superiori a 150.000 euro annui lordi.

Una valutazione di massima del numero di dipendenti potenzialmente interessati dall'applicazione della norma può essere effettuata sulla base dei dati disponibili relativi alle unità di personale ed alle retribuzioni medie di fatto della rilevazione Conto Annuale 2008.

La rilevazione Conto Annuale si riferisce alle sole amministrazioni comprese nell'ambito di applicazione del dlgs. 165/2001, per le rimanenti amministrazioni comprese nella lista S13 elaborata dall'ISTAT non sono, al momento, disponibili gli elementi informativi di interesse.

I dati della rilevazione Conto Annuale 2008 individuano le seguenti unità di personale con trattamento economico complessivo superiore a 90.000 euro lordi annui riferite al 31/12/2008 del settore statale e del settore pubblico non statale: